



COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio segretariale tra i Comuni di Tesero e Panchià.

L'anno duemilaventuno addì 13 del mese di dicembre alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i Signori:

	ASSENTI	
	Giust.	Ingiust.
Varesco Gianfranco		
Paluselli Alessandro		
Zorzi Sergio	X	
Zanon Lara		
Bonet Mattia	X	
Guarracino Tommaso		
Varesco Claudio		
Varesco Matteo		
Zorzi Giuseppe		
Bellante Dario	X	
Delladio Katia		
Lauton Stefania	X	

Assiste il Segretario Comunale

dott.ssa Chiara Luchini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Gianfranco Varesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio segretarile tra i Comuni di Tesero e Panchià.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 9 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3, introdotto con la L.P. 13.11.2014, n. 12, ha stabilito per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti l'obbligo di esercizio in forma associata dei compiti e delle attività comunali individuati nella tabella B allegata alla stessa legge provinciale. Il comma 3 dell'art. 9 bis ha stabilito in particolare che “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai Comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i Comuni coinvolti [...]”.

Rilevato che, ai sensi della predetta norma, la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1952, d.d. 09.11.2015, ha definito, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, gli ambiti associativi e la tempistica entro la quale deve essere dato avvio alle gestioni associate.

Ricordato che, con deliberazione n. 1228, d.d. 22.07.2016, la Giunta provinciale ha peraltro rivisto la composizione degli ambiti territoriali nei quali si sono concluse positivamente procedure di fusione con nascita di nuovi Comuni (che sono stati esclusi dall'obbligo di gestione associata) ed ha fissato nuovi termini per gli ambiti includenti Comuni nei quali i referendum per la fusione hanno avuto esito negativo.

Che la citata deliberazione n. 1952/2015 aveva in un primo tempo fissato al 31 luglio 2016 il termine per la sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata relative ad almeno due delle funzioni indicate dalla tabella B allegata alla L.P. n. 3/2006 ed il termine del 31 dicembre 2016 per dare avvio alla gestione associata delle rimanenti funzioni indicate dalla stessa tabella B.

Per i Comuni appartenenti agli ambiti che nel corso del 2016 sono stati interessati da procedure di fusione, con la deliberazione n. 1228/2016, la Giunta provinciale ha stabilito il medesimo termine del 31.12.2016 per l'adempimento relativo alla sottoscrizione delle prime due convenzioni di gestione associata ed il termine del 30.06.2017 per la sottoscrizione delle convenzioni relative alle restanti funzioni.

Evidenziato che, con deliberazione nr. 677, d.d. 05.05.2017, la Giunta provinciale ha diffidato le Amministrazioni che ancora non lo avevano fatto, tra cui quella del Comune di Panchià, a stipulare ed a sottoscrivere, entro 30 giorni decorrenti dalla data di adozione della delibera stessa, le convenzioni di gestione associata relative ad almeno due delle funzioni indicate nella Tabella B allegata alla L.P. n. 3/2006, come previsto dalla deliberazione G.P. nr. 1228/2016, dandone contemporaneamente assicurazione alla Provincia. In mancanza, la Giunta provinciale avrebbe provveduto alla nomina di un Commissario ad acta.

Atteso che, le Amministrazioni comunali di Predazzo, Ziano di Fiemme, Tesero e Panchià a quella data avevano già stipulato la Convenzione per la gestione associata del Servizio Entrate, rep. N. 1433/ d.d. 11.11.2015, da considerarsi utile ai fini della riorganizzazione dei servizi.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 d.d. 28.12.2016 è stato approvato “Il piano di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie di servizi dei comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme” consistente in un progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale con orizzonte temporale 2019. Tale piano, prevedeva, come primo step, la sottoscrizione di una convenzione di Segreteria tra i 4 comuni coinvolti che è stata formalizzata nel 2017 con atto 1584/rep. pr. del comune di Predazzo, d.d. 17.01.2017.

Il Protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per il 2020, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali in data 8 novembre 2019, ha previsto poi la possibilità, in capo alle Amministrazioni comunali, di superare l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli artt. 9 bis e ter della L.P. 16 giugno 2006, n.3, nel rispetto della loro autonomia decisionale e organizzativa.

L'art. 6 della L.P. 23 dicembre 2019, n.13, che ha abrogato l'art. 9 bis e la tabella B della L.P. 16 giugno 2006, n 3, ha stabilito al successivo comma 3, che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis medesimo continuano ad operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, anche in deroga a quanto previsto dalle stesse.

Il comma 4 dello stesso art. 6, ha inoltre stabilito che lo scioglimento della convenzione (così come il recesso di uno o più aderenti), produce effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali solo se condivise da tutte le amministrazioni coinvolte, mentre se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

Tenuto conto di quanto esposto le amministrazioni convenzionate hanno tutte condiviso l'opportunità di sciogliere, con effetto dalla data del 01.01.2022 (termine ultimo di vigenza 31.12.2021) la convenzione di Segreteria n. 1584/rep. pr., d.d. 17.01.2017, che era stata stipulata al fine di ottemperare a precisi obblighi normativi.

Ciò premesso;

ritenuto opportuno e conveniente per i Comuni di Tesero e Panchià proseguire nel percorso di collaborazione già avviato, condividendo la figura del Segretario comunale, per creare delle economie di scala ma anche tenuto conto che ciò di fatto rispecchia la situazione esistente, in quanto il Segretario comunale di Tesero, anche in base alla convenzione generale già citata stipulata tra i 4 comuni era assegnato solo a Tesero e Panchià.

Considerato infatti che tale condivisione consente un miglior rapporto tra costi e benefici permettendo un utilizzo razionale ed ottimale delle risorse umane.

Visto ed esaminato a tal fine lo schema di convenzione fra il Comune di Tesero e Panchià, composto da n. 13 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che la citata convenzione, tra l'altro, prevede:

- a) Quale comune capofila il Comune di Tesero
- b) Una durata di dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione
- c) La spesa che verrà ripartita tra i due enti come segue:
 - a. Comune di Tesero 8/9
 - b. Comune di Panchià 1/9

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Tesero e Panchià per l'esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria, nel testo unito alla presente che si compone di n. 13 articoli.

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2 e s.m., data l'imminenza della data di avvio della collaborazione.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio segretarile tra i Comuni di Tesero e Panchià, composto da n. 13 articoli, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, nonché ad apportare alla stessa eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Tesero per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento per opportuna conoscenza;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Panchià, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
15.12.2021
all'albo pretorio e sul sito informatico <http://www.albotelematico.tn.it>
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. nr. 3/L.

[X] Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini